



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 22.2015

Seregno, 7 dicembre 2015

INVIO DICHIARAZIONE D'INTENTO PER L'ANNO 2016

Entra a regime per l'anno 2016 la nuova disciplina delle dichiarazioni d'intento attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c) D.P.R. n.633/72).

Per le dichiarazioni di intento che esplicano efficacia dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di trasmissione telematica è a carico all'esportatore abituale, che dovrà:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione di intento, preventivamente agli acquisti che intende effettuare;
- consegnare ai propri fornitori copia della dichiarazione di intento trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il soggetto che riceve la dichiarazione di intento (fornitore) potrà emettere fatture in regime di non imponibilità solo dopo avere verificato "telematicamente" l'avvenuta presentazione della stessa da parte del proprio cliente esportatore abituale sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'apposito link

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

Con l'occasione si ricorda che rimane immutato l'obbligo:

- di registrazione delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute sugli appositi registri;
- di indicare nella fattura emessa all'esportatore abituale gli estremi della dichiarazione d'intento ricevuta e di registrazione nonché l'apposizione della marca da bollo di € 2,00 per fatture di importo superiore a € 77,47 sull'originale.

COORDINAMENTO OPERAZIONI CON LO STUDIO

Si ricorda ancora che l'esportatore abituale che volesse usufruire della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, deve aver inviato al proprio fornitore, prima della consegna dei beni o del pagamento dei servizi, copia della dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate e relativa ricevuta. Si ricorda inoltre che lo Studio dal 24 dicembre 2015 osserverà il periodo di chiusura natalizia fino al 6 gennaio 2016 compreso.

Pertanto i Signori clienti che avessero necessità di inviare la dichiarazione per i primissimi giorni di gennaio 2016 sono pregati di mettersi in contatto per coordinare l'invio della stessa entro il 23 dicembre 2015.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

QUANDO SI DIVENTA ESPORTATORE ABITUALEⁱ

Per ottenere tale status é necessario aver effettuato nell'anno solare precedente (2015 - plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) un ammontare di esportazioni, o di altre operazioni con l'estero rilevanti, superiore al 10% del volume d'affari. Il volume d'affari deve essere depurato dalle cessioni dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

Art. 20 del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 175/14)

ⁱ Ai sensi dell'**art. 1, co.1, lett. a), del DL 746/1983**

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;